



# COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano

**SETTORE TECNICO/MANUTENTIVO E VIGILANZA**  
**UFFICIO POLIZIA LOCALE**

Pubblicazione. n.	394
Del	08.05.2026

**Ordinanza n. 08 del 07 maggio 2026**

**Misure per la prevenzione degli incendi, caduta alberi e bestiame interferenti sui terreni adiacenti la linea ferroviaria.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

**Considerato** il Decreto Sindacale n. 01 del 02/01/2026 di Conferimento incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 del CCNL siglato il 16/11/2022 al Geom. Giorgio Pianu nell'Area Tecnica manutentiva - lavori pubblici - patrimonio - edilizia privata - urbanistica - vigilanza ambiente dal 01/01/2026 sino alla data delle elezioni comunali;

**Premesso** che la linea ferroviaria Cagliari Porto Torres, destinata al trasporto sia di passeggeri che di merci, attraversa il territorio del Comune di Simaxis;

**Considerato** che, in particolare durante il periodo estivo, la presenza di erbe ed arbusti lungo la linea ferroviaria rappresenta potenziale causa dell'aumento del rischio di incendi, che potrebbero determinare un'interruzione di pubblico servizio nonché pericolo per la pubblica incolumità;

**Vista** la richiesta di RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, registrata al protocollo generale di questo Ente in data 05.05.2026 al n. 3345, avente per oggetto "Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi, caduta alberi e bestiame interferenti";

**Dato atto** che, con la suddetta nota, RFI chiede al Comune di Simaxis l'emissione di specifica ordinanza per la difesa della linea ferroviaria dagli incendi, prevedendo l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo di "grave pericolosità";

**Dato atto**, inoltre, che la stessa nota chiede di specificare nell'ordinanza, l'obbligo in capo ai possessori, se tali terreni fossero coltivati, a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

**Considerato** che, ai sensi degli articoli 41 comma 3 e 42 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie devono apporre recinzioni stabili, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, le quali non sono concepite per tale funzione, tali inadempimenti sono suscettibili di sanzioni penali;

**Visto** l'art. 450 c.p., che prevede la responsabilità penale per "chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario";

**Richiamato** l'art. 48, 1° comma, del D.P.R. 753/80 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che testualmente recita: "*È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanze delle linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze*";

**Vista** la nota protocollo n. 200 datata 26/01/2018, con la quale la Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione di Cagliari, in relazione agli eventi naturali che hanno interessato le linee ferroviarie con interruzione del trasporto ferroviario per caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, richiede l'adozione di un'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

**Rilevato** dalla stessa nota che la richiesta ordinanza, per poter scongiurare i paventati pericoli, deve contenere l'imposizione dell'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che in caso di caduta, possano interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;

**Considerati** i rischi di possibile caduta degli alberi di alto fusto che, non rientranti nei limiti delle distanze indicate nel D.P.R. 753/80, possano invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo sia per la regolare circolazione ferroviaria, che sia causa di innesco di incendio della stessa area ferroviaria;

**Dato atto** che la manutenzione regolare degli alberi anteposti in adiacenza delle linee ferroviarie è da considerarsi attività finalizzata a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e l'impedimento di un eventuale interruzione del pubblico servizio ferroviario derivante dalla caduta di rami o alberi da fondi confinanti con la sede ferroviaria;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 04 del 02.02.2018 avente ad oggetto: taglio di rami ed alberi in proprietà privata interferenti la rete ferroviaria;

**Ritenuto** di reiterare, con il presente provvedimento, le prescrizioni dell'ordinanza sindacale n. 04 del 02.02.2018;

**Visti** gli articoli 52 e 55 del DPR 753/1980 che prescrivono il divieto lungo i tracciati della ferrovia di far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare a meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

**Vista** la DGR n. 5/48 del 20.01.2025 di approvazione dell'aggiornamento 2025 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l'aggiornamento per il 2025 delle Prescrizioni regionali antincendio;

**Ritenute** sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

**Richiamati** i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Fatta salva** l'eventuale irrogazione di ulteriori specifiche sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

#### **ORDINA**

- i proprietari, possessori o detentori di aree confinanti con la sede ferroviaria attraversante il territorio di competenza del Comune di Simaxis devono provvedere, a propria cura e spese ed entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento, al taglio dei rami ed alberi che in caso di caduta possano interferire con la stessa infrastruttura ferroviaria;
- i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Simaxis, devono tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio - (dal 1° giugno fino al 31 ottobre);
- se tali terreni sono coltivati, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- è vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 753/80;
- i sopraccitati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto;
- coloro che esercitano l'allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie, così come previsto dagli artt. 41 comma 3 e 42 del D.P.R. 753 del 11.07.1980, devono apporre recinzioni stabili, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, le quali non sono concepite per tale funzione.
- ai proprietari dei fondi confinanti con le aree ferroviarie, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, gli alberi devono essere ubicati a una distanza non inferiore a 6 metri dalla rotaia più vicina; per alberi di altezza superiore a 4 metri, la distanza minima deve essere pari all'altezza massima dell'albero aumentata di 2 metri.

#### **RENDE NOTO**

Fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80 con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81.

I proprietari o possessori o detentori, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza.

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori; nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori necessari sostituendosi a proprietari/conduttori, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

#### **AVVISA**

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7.8.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane provvederà con tempestività alla segnalazione di eventuali anomalie, mediante indicazione precisa e dettagliata dei siti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, in caso di accertata inottemperanza alla presente ordinanza, provvederà immediatamente d'ufficio, nel rispetto delle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, con spese a carico dei responsabili.

#### **DEMANDA**

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare, vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

#### **DISPONE**

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione di Cagliari; Pec: [rfi-doi.t.ca.ut@pec.rfi.it](mailto:rfi-doi.t.ca.ut@pec.rfi.it)
- alla Prefettura di Oristano; Pec: [protocollo.prefor@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefor@pec.interno.it)
- alla Questura di Oristano; Pec: [dipps154.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps154.00f0@pecps.poliziadistato.it)
- alla Stazione Carabinieri di Simaxis; Pec: [tor26432@pec.carabinieri.it](mailto:tor26432@pec.carabinieri.it)
- alla Stazione Forestale di Oristano; Pec: [cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it)
- all'Ufficio di Polizia Locale; Pec: [poliziamunicipale@pec.comune.simaxis.or.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.simaxis.or.it)

Simaxis, 07 maggio 2026

**Il Responsabile del Servizio**  
Geom. Giorgio Rianu

